

Doppia imposizione e ruling: così la Corte Ue rivede i confini del fisco

Diritto unionale. Gli interventi in rinvio pregiudiziale del Lussemburgo stanno contribuendo a realizzare un sistema tributario più armonizzato

La recente riforma con il passaggio di materie al Tribunale sottolinea la centralità del coordinamento

Pagina a cura di
Marina Castellaneta

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea rimane un punto fermo per individuare diritti e obblighi nei settori di competenza dell'Unione. Il recente passaggio di competenza su alcune materie nel rinvio pregiudiziale dalla Corte al Tribunale su questioni sollevate da parte dei giudici nazionali, stabilito con il regolamento (UE) 2024/2019, che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in vigore dal 1° settembre), è anche un segno del successo dell'attività della Corte che è sempre di più sommersa da richieste d'interpretazione da parte dei giudici nazionali. Passano al Tribunale le questioni sollevate, dal 1° ottobre 2024, relative al sistema comune dell'Iva, ai diritti di accisa, al codice doganale, alla classificazione tariffaria delle merci, alla compensazione pecuniaria e all'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto e al sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Ma la Corte Ue mantiene le fila e la competenza anche in questi ambiti se l'intervento richiede una decisione di principio in grado di incidere sull'unità o sulla coerenza del diritto dell'Unione.

Proprio la Corte, nel corso degli anni, ha dato contributi fondamen-

tali nell'interpretazione del diritto dell'Unione, nei rapporti con l'ordinamento interno fissando, ad esempio, il principio del primato del diritto Ue, l'obbligo di disapplicazione delle regole interne contrarie al diritto dell'Unione, dell'interpretazione conforme e degli effetti diretti a vantaggio di persone fisiche e giuridiche. Con effetti sicuri sia sulla giurisprudenza interna e sul legislatore nazionale e sia su individui e imprese.

Numerosissimi, poi, gli interventi settoriali. È il caso del campo fiscale che, seppure indirettamente, ha portato anche un ampliamento dell'ambito di applicazione del diritto Ue finanche nel settore delle imposte dirette che rientra nella competenza degli Stati membri e non dell'Unione. Grazie alle regole sulla libera concorrenza, sulla libertà di circolazione nonché sul divieto degli aiuti di Stato, la Corte, partendo proprio da un caso italiano, dopo aver affermato una nozione ampia di aiuti di Stato che copre i sistemi nazionali che dispongono benefici per aziende attraverso un sistema fiscale (causa 173/73), ha fissato importanti principi nel campo fiscale di competenza statale. Questo è avvenuto, tra gli altri ambiti, nelle questioni relative al *tax ruling* con la Corte che ha precisato in base a quali criteri i provvedimenti degli Stati membri sulle decisioni anticipate in materia fiscale accordate alle imprese sono compatibili con le regole Ue in materia di aiuti di Stato e sulla libera concorrenza nel mercato interno, tracciando il confine tra autonomia degli Stati membri in materia di imposte dirette e interventi della Commissione in base all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(cause C-885/19 e C-451/2021).

Il ruolo centrale della Corte è ancora più evidente nel campo della doppia imposizione (sulle questioni collegate alle società madre-figlia si veda articolo di fianco). Tassello dopo tassello gli eurogiudici hanno chiarito alcuni importanti aspetti legati alla fiscalità. Prima di tutto, la Corte ha affermato che la doppia imposizione è un ostacolo alla libera circolazione e allo svolgimento di attività economiche, incidendo sull'attuazione della libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale, in grado di causare distorsioni nella concorrenza. In alcuni *leading cases*, anche risalenti nel tempo (cause C-47/84 e C-409/04), la Corte ha evidenziato il principio della neutralità fiscale e ha inciso sia sul potere degli Stati di imporre la tassazione in base ai propri criteri, sia sugli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri con la conclusione di accordi sull'imposizione fiscale, in particolare tracciando il perimetro di azione degli Stati nell'ambito di convenzioni bilaterali per evitare doppie imposizioni e per ripartire la competenza tributaria (C-241/14, C-168/19 e C-169/19). Senza trascurare i rischi che la doppia imposizione o la non imposizione può portare, incluso l'effetto di elusione fiscale (con pregiudizio nel versamento dell'Iva, causa C-68/23).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

